



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 1

della Giunta comunale

OGGETTO: Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse ai centri di responsabilità.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **dodici** del mese di **gennaio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Esercizio provvisorio anno 2023. Assegnazione provvisoria risorse ai centri di responsabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 10 del 31.01.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii.

Atteso che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre pubblicato in GU serie generale n. 295 del 19 dicembre 2022 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023.

Verificato che il bilancio di previsione per il periodo 2023/2025 non è stato ancora approvato e tenuto conto della proroga del termine per la sua approvazione al 31.03.2023, e il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, sottoscritto il 28 novembre 2022, il quale testualmente recita: "In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023- 2025 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."

Considerato che con la proroga del termine, viene contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2023 fino al 31.03, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011).

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2023 del bilancio di previsione del periodo 2022/2024 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 10/2022).

Richiamato l'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, in base al quale durante l'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto, inoltre, che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

Dato atto che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in attuazione degli obiettivi individuati dall'organo di governo dell'ente.

Considerato inoltre che, in base al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., gli obiettivi di gestione compresi nell'atto programmatico di indirizzo costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane, e vanno a costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente individuati.

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare gli effetti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2022/2024 e successive variazioni del Comune di Castelnuovo, con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici, di cui alla deliberazione giuntale n. 8 di data 31.01.2022 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle operazioni previste in regime di esercizio provvisorio ai sensi della normativa sopraccitata, al fine di consentire l'adozione degli atti di gestione relativi ad attività istituzionali che devono avere uno sviluppo continuativo anche in assenza di una specifica programmazione di bilancio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025.

Ritenuto, per ciò che concerne l'ordinaria gestione, di riconfermare gli obiettivi generali degli atti generali di indirizzo, al fine di consentire ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi di gestire i capitoli di bilancio nei limiti degli stanziamenti dell'anno 2023 relativi al bilancio pluriennale autorizzatorio 2022/2024 per l'annualità 2023.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L., coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 05 febbraio 2013, n. 1 e dalla legge regionale 09 dicembre 2017, n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G. R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 29 dicembre 2017.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2i., per garantire la continuità delle operazioni di gestione dell'esercizio 2023.

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla proposta di adozione della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di assegnare le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi come definiti dagli atti generali di indirizzo definiti con la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31.01.2022, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale autorizzatorio 2022/2024 per l'annualità 2023;
2. Di precisare che tale proroga dovrà essere esercitata, sotto il profilo contabile e finanziario, nei limiti posti alle operazioni consentite in esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL e dei punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);
3. Di precisare, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento cesserà con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione che sarà assunto a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023;
4. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, stante la necessità di poter operare nell'esercizio 2023.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).